

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TESSITORI e PELIZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1959

Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni

ONOREVOLI SENATORI. — Talune incertezze sorte recentemente circa la natura giuridica di determinati terreni boschivi, di proprietà comunale, siti in Carnia, zona completamente montana e poverissima della pur povera provincia di Udine, hanno determinato viva apprensione presso le popolazioni di quei comuni montani, i quali si vedono ora contestare la proprietà di beni che essi acquistarono dallo Stato italiano, pagandone il relativo prezzo. Per ben comprendere la questione è necessario rifarsi brevemente ai precedenti storici.

Precedenti storici. — A seguito dell'annessione al Regno d'Italia dell'intero Veneto, compresa la provincia di Udine, avvenuta nel 1866, passarono al demanio statale, tra l'altro, alcuni boschi siti nelle montagne carniche che si trovavano in precedenza allibrati nel demanio statale dell'Impero austro-ungarico e che in precedenza ancora facevano parte del demanio del Regno Italico e prima della Repubblica Veneta.

Già lo Stato austriaco si era spogliato, mediante vendita a privati, di alcuni di quei boschi. Per gli altri non ancora venduti, i Comuni di quella zona montana nel 1870, ri-

vendicarono, nei confronti dello Stato italiano, la proprietà di detti boschi, sostenendo che essi costituivano demanio civico e non demanio statale. Con decisione del Ministro dell'agricoltura, industria e commercio del tempo, sentito anche il Consiglio forestale, tale rivendica venne rigettata perchè i boschi stessi vennero ritenuti di indiscutibile demanio statale. A seguito di tale decisione, 19 Comuni della Carnia (e cioè la quasi totalità di quella zona montana) costituitisi in apposito consorzio, chiesero al Governo di allora di poter acquistare i boschi in oggetto aventi una superficie di ettari 1.695,67.

Concordato il valore dei beni in lire 455.000 — venne stipulato il contratto 31 agosto 1874 e la vendita in esso conclusa ebbe la sanzione parlamentare con legge 2 luglio 1875, n. 2566, nella quale la vendita stessa venne esplicitamente qualificata di pubblica utilità (articolo 1). Il prezzo, con ingenti sacrifici di quei poveri Comuni montani, venne pagato come pattuito in contratto, e da allora i Comuni acquirenti — opportunamente — come si disse — uniti in apposito Consorzio, gestirono e godettero quei beni in forma in-

discussa e pacifica, con piena soddisfazione delle popolazioni, con grandi migliorie della loro natura e del loro rendimento, con rilevante sollievo dei singoli bilanci, i quali tutti, mediante i redditi percepiti dai tagli, sono riusciti e riescono quasi permanentemente ad essere non deficitari.

Entrata in vigore la legge 16 giugno 1927, n. 1766, sugli usi civici, nessuno dei vari commissari, succedutisi nel tempo e aventi giurisdizione sulla provincia di Udine, mai ritenne di porre in essere una rivendica dei beni formanti oggetto del contratto 31 agosto 1874 e della legge 2 luglio 1875, n. 2566, considerando giustamente che la rivendica stessa non poteva avere fondamento giuridico e considerando anche che con l'eventuale azione di rivendica si turbava profondamente l'equilibrio politico ed economico di una vasta zona, senza con ciò arrecare alcun giovamento alle popolazioni che attraverso l'ente Comune, il più qualificato e universale rappresentante delle popolazioni, già comunemente usufruivano dei redditi di quei boschi.

La questione relativa alla natura giuridica dei boschi anzidetti, già decisa nel 1870, come si è detto, con esclusione della loro demanialità civica, esclusione che costituì il presupposto della cennata vendita, è stata ora risolta dal Commissario degli usi civici di Venezia, in un giudizio iniziato d'ufficio.

Il presente disegno di legge, a suffragio di ragioni giuridiche, di giustificazioni politiche e di motivi di equità, si propone di riaffermare solennemente quanto già è stato sanzionato dal Parlamento con la legge 2 luglio 1875, n. 2566. Ed a tal fine tende infatti il principio di carattere generale sancito nell'articolo unico del disegno di legge medesimo.

Ragioni giuridiche. — Sulla base dei precedenti storici, lo Stato italiano ritenne che i boschi in oggetto fossero di esclusiva pertinenza del suo demanio. Di ciò fa fede la decisione del 1870 del Ministro dell'agricoltura, industria e commercio, decisione richiamata nella relazione parlamentare, alla legge 2 luglio 1875, n. 2566, e di ciò fa fede soprattutto la legge stessa, suprema espressione della volontà e della piena potestà dello

Stato e con la quale la vendita venne autorizzata siccome relativa a beni di sua piena disponibilità e per motivi di pubblica utilità.

Ciò stante vorrebbe dire che il presente disegno di legge non ha alcun bisogno di statuire alcunchè di nuovo, altro non essendo che, se mai e in quanto necessario, norma interpretativa della più volte richiamata legge 2 luglio 1875, n. 2566. Il presente provvedimento, comunque, in concordanza con tutti i precedenti giuridici, tende e vuole che i beni in oggetto siano sottratti comunque al regolamento della legge sugli usi civici, e pertanto alla giurisdizione e competenza del commissario rispettivo.

Giustificazioni politiche. — La gestione consorziale dei boschi è stata sempre ed è tuttora di piena soddisfazione di quelle popolazioni. Quei Comuni, singolarmente e attraverso la loro espressione comune « La Comunità Carnica » hanno sempre e costantemente chiesto e sostenuto che era, tra l'altro, nell'interesse collettivo che l'appartenenza di quei beni non fosse posta in discussione in base alla legge sugli usi civici.

In tal senso ripetutamente ebbero a esprimersi i vari Prefetti; su tal punto, cosa che ha il suo grande significato, tutti i partiti e tutti i parlamentari della provincia sono d'accordo.

Da ogni parte infatti si ravvisa che un grave ed inutile turbamento si verificherebbe se una rivendica ai sensi della legge sugli usi civici dovesse avere un suo sviluppo e un suo accoglimento.

Motivi di equità. — I Comuni acquirenti, ben comprendendo l'interesse delle proprie popolazioni e ben antivedendo l'utilità per essi e per i propri cittadini del progettato e realizzato acquisto, si sottoposero quasi un secolo fa, ad uno sforzo finanziario veramente ingente, pagando il prezzo pattuito.

Ora li si vorrebbe spogliare mediante la semplice restituzione del prezzo un secolo fa pagato, quando il prezzo attuale dei beni ascende a diversi miliardi, per le varie vicende di svalutazione monetaria e per le ingenti migliorie dai Comuni eseguite in quei boschi.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se ciò avvenisse, nessuno può negare che l'equità ne soffrirebbe in maniera mortale, che lo Stato moralmente scadrebbe, che quei Comuni avrebbero diritto di insorgere in tutte le forme.

Quei Comuni e quelle popolazioni attendono di riavere tranquillità. Tale tranquillità sarà loro ridata con l'accoglimento che il Parlamento farà al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ogni azione diretta al riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è estinta qualora i diritti medesimi si riferiscano a beni venduti dallo Stato a Comuni in base a contratti approvati con provvedimento di legge.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi di giudizi pendenti davanti l'autorità giurisdizionale.